

Publicato il 28/04/2025

N. 02355/2025 REG.PROV.CAU.
N. 13854/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13854 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici all'esito di apposita attività di riesame, notificato in data 30 ottobre 2024, con il quale è stata formalizzata la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di

M_D AB05933 REG2025 0215766 08-05-2025

6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco sulla scorta dell'asserita inidoneità psicofisica al servizio militare; - del provvedimento di inidoneità psicofisica, adottato e notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2024, recante la seguente motivazione «inidoneo agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: 43 MALOCCLUSIONE DENTARIA (MORSO APERTO ANTERIORE) MALOCCLUSIONE DENTARIA (MORSO APERTO ANTERIORE)» e l'attribuzione del coefficiente AV 3; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando che ha indetto il concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco sulla scorta dell'asserita inidoneità psicofisica al servizio militare, segnatamente dell'articolo 10 avente ad oggetto «Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisio-attitudinali»; -ove occorra e per quanto di ragione, del codice n. 43 della tabella delle imperfezioni e infermità al servizio militare allegata al D.M. Difesa 4 giugno 2014 nella parte in cui prevede l'attribuzione del negativo coefficiente di 3-4 anche per il caso di malocclusioni dentarie di grado non invalidante; - della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.1.2025:

-del Decreto nr. M_D AB05933 REG2024 0732127 del 17 gennaio 2024 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del «Concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco» e pubblicato in estratto in data 20 dicembre 2024 sul sito web dedicato alla procedura concorsuale de quo;

-della Graduatoria di merito del «Concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco» ed ogni sua eventuale modifica e rettifica, pubblicata sul sito web dedicato alla procedura concorsuale de quo il 20 dicembre 2024 con il decreto nr. M_D AB05933 REG2024 0732127 pubblicata sul sito web dedicato alla procedura concorsuale de quo il 30 gennaio 2024 con il decreto nr. M_D AB05933 REG2024 0061555; -dell'avviso di incorporamento e del relativo elenco degli ammessi alla ferma prefissata iniziale nell'Esercito, convocati per l'incorporamento pubblicato sulla pagina web concorsuale il 23 dicembre 2024; -dell'avviso di incorporamento e del relativo elenco degli ammessi alla ferma prefissata iniziale nell'Esercito, convocati per l'incorporamento pubblicato sulla pagina web concorsuale il 16 gennaio 2025;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato ritenuto inidoneo nel concorso in oggetto per: Codice 43 MALOCCLUSIONE DENTARIA (MORSO APERTO ANTERIORE);

M_D AB05933 REG2025 0215766 08-05-2025

Considerato che, all'esito dell'indagine svolta dall'organismo verificatore (Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma), si può attribuire al ricorrente il *“coefficiente 2 alla fascia A per la caratteristica somato funzionale del profilo sanitario AV. Pertanto il candidato è idoneo al servizio militare anche quale volontario”* (vedi doc. dep. 25.3.2025);

Considerato, alla luce di detta risultanza, che può trovare accoglimento la domanda cautelare volta alla ammissione con riserva del candidato alla prosecuzione e al completamento dell'iter concorsuale;

Considerato, sotto altro profilo, che, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22.1.2025 e notificato a due controinteressati, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del medesimo, neanche con “riserva”;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

M_D AB05933 REG2025 0215766 08-05-2025

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare all'Amministrazione di indicare - nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza - il punteggio attribuito al ricorrente all'esito del superamento di tutte le prove del concorso e della valutazione dei titoli e il suo collocamento all'interno della graduatoria impugnata;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 giugno 2025, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie interinalmente la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 25 giugno 2025, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

M_D AB05933 REG2025 0215766 08-05-2025